

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 276
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 23 marzo 2010	

INDICE

Commissioni riunite		
2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri)	Pag.	3
3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa)	»	13
Commissioni permanenti		
3ª - Affari esteri	Pag.	18
5 ^a - Bilancio	»	21
Commissioni bicamerali		
Per la semplificazione	Pag	26

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 23 marzo 2010

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

- (476) AMATI ed altri. Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005
- (780) CARLONI. Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005
- (1135) DELLA MONICA ed altri. Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005
- (2043) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il presidente DINI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 del disegno di legge n. 2043 (pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra dapprima l'emendamento 3.0.2, con il quale si modifica l'articolo 600 del codice penale, sanzionando penalmente anche le ipotesi in cui lo stato di soggezione della vittima sia non continuativo. Dopo aver illustrato l'emendamento 3.0.3, il quale interviene sui delitti di falso finalizzati alla realizzazione o alla agevolazione del reato di tratta, dà conto dell'emendamento 3.0.4. Quest'ultimo prevede un aumento di pena anche nel caso in cui dal delitto di tratta derivi un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Dà conto quindi dell'emendamento 3.0.5 il quale introduce riduzioni di pena nei casi in cui l'imputato per delitti di tratta e di riduzione in schiavitù e acquisto e alienazione di schiavi si adoperi collaborando con le forze di polizia e con le autorità giudiziarie. Conclude riferendo sull'emendamento 3.0.8, il quale autorizza il gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti reddituali per le vittime dei reati di tratta e di riduzione in schiavitù.

La senatrice DELLA MONICA (PD) esprime apprezzamento per il proficuo lavoro svolto di concerto con la senatrice Allegrini, cofirmataria di alcuni degli emendamenti presentati. Svolge quindi preliminarmente talune considerazioni sugli emendamenti testé illustrati, ed in particolare sull'emendamento 3.0.2. Al riguardo rileva le oggettive difficoltà sul piano probatorio derivanti dall'accertamento della soggezione continuativa. Dopo aver formulato taluni rilievi sull'emendamento 3.0.3, si sofferma sull'emendamento 3.0.4, osservando come alla luce della normativa vigente l'età della persona offesa non possa essere presunta.

Illustra quindi gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.6, con i quali si prevedono incrementi degli stanziamenti per programmi di contrasto ai fenomeni di tratta e di riduzione in schiavitù.

Dopo aver illustrato l'emendamento 3.0.7, il quale consente agli enti locali o ai soggetti privati che hanno prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei programmi di assistenza e di integrazione sociale di intervenire nei giudizi per i reati di tratta, riferisce sull'emendamento 3.0.9, il quale riconosce alle vittime dei reati di tratta il rilascio del permesso di soggiorno anche ai fini del ricongiungimento familiare.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.6 e 3.0.8, a condizione che su di essi sia accertata la sussistenza di un'adeguata copertura finanziaria. Invita invece i presentatori a ritirare i restanti emendamenti. In particolare sull'emendamento 3.0.2 osserva come problemi sul piano probatorio possano essere posti dalla necessità di dimostrare il carattere anche non continuativo dello stato di soggezione. Al riguardo ricorda i rilievi formulati dalla Corte costituzionale sul reato di plagio. In relazione all'emendamento 3.0.4, ritiene che sia più opportuno procedere ad una complessiva rivisitazione della disciplina delle circostanze aggravanti per i reati di tratta.

Esprime perplessità poi sull'emendamento 3.0.3, il quale sembra introdurre un criterio di doppia specialità. Relativamente all'emendamento

3.0.5, ritiene che la sede più idonea di tale modifica sia il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, il quale peraltro nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati già prevede una norma di analogo tenore. Conclude formulando rilievi critici sugli emendamenti 3.0.9 e 3.0.10.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore BENEDETTI VALEN-TINI (*PdL*), nell'esprimere parere conforme a quello del rappresentante del Governo, osserva poi non sia opportuno apportare modifiche ai codici in sede di ratifica. Accedendo al suggerimento del Sottosegretario, presenta anche a nome del senatore Compagna l'emendamento 3.100, con il quale si modifica il regime delle circostanze aggravanti per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, sul quale il sottosegretario CALIENDO formula un parere favorevole.

Dopo un invito del presidente DINI in tal senso, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.6, 3.0.8 e 3.0.10, per i quali non è stato ancora acquisito il parere della Commissione bilancio, impegnandosi a ripresentarli comunque per l'esame in Assemblea. Accedendo alla richiesta del rappresentante del Governo, ritira poi gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.9, riservandosi di ripresentarli per l'Aula. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.100.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), dopo aver preannunciato una riformulazione dell'emendamento 3.0.3 per l'esame in Assemblea, ritira gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5. esprime infine condivisione per l'emendamento 3.100 dei relatori.

Le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale, dopo aver approvato l'emendamento 3.100, conferiscono con voto unanime mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2043, così come modificato, intendendosi così assorbiti i disegni di legge nn. 476, 780 e 1135.

La seduta termina alle ore 10,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2043

Art. 3.

3.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone)

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
 - b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
 - c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
 - d) dopo l'articolo 602, è inserito il seguente:

"Art. 602-bis.

(Circostanze aggravanti)

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal Titolo VII, Capo III, del presente Libro, sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà";».

3.0.1

Finocchiaro, Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incremento del Fondo per le misure anti-tratta)

- 1. A decorrere dall'anno 2010, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
- 3. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010».

3.0.2

Allegrini, Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Se la condotta attuata con le modalità indicate al secondo comma ha determinato uno stato di soggezione non continuativa, la pena è della reclusione da tre a otto anni".».

3.0.3

Allegrini, Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".».

3.0.4

Allegrini, Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 601 del codice penale)

1. All'articolo 601 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".».

3.0.5

Allegrini, Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Riduzione di pena)

1. Per i delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti."».

3.0.6

Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)

- 1. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
- "3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-bis.
- 3-bis. A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012".»

3.0.7

Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli da 531 a 536 del codice penale e per i delitti previsti dall'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale."».

3.0.8

Allegrini, Della Monica, Maritati, Amati, Baio, Carloni, Giaretta

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assistenza alle vittime della tratta di esseri umani. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-bis.1 – La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

A decorrere dall'anno 2010 le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

3.0.9

BAIO, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-BIS.

(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare."».

3.0.10

BAIO, DELLA MONICA, MARITATI, AMATI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

"6-ter. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui al comma 1, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di 'referente per la tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, nonché per il contrasto

ad ogni forma di violenza o di grave sfruttamento lavorativo e sessuale' per facilitare i rapporti con le istituzioni, i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni *no profit* operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi."».

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione) 4^a (Difesa)

Martedì 23 marzo 2010

24^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2062) Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3ª Commissione PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in oggetto, già approvato in prima lettura senza modificazioni dalla Camera dei deputati, che delinea un processo finalizzato all'istituzione di un sistema di sicurezza e difesa europea, nell'ambito della nuova architettura comunitaria istituita dal Trattato di Lisbona. Esso rappresenta uno degli strumenti legislativi volti a realizzare tale obiettivo, sancendo l'impegno da parte dei Paesi firmatari, che per la prima volta cooperano tra di loro sui temi della difesa al di fuori della tradizionale cornice della NATO.

Quanto ai contenuti, la Dichiarazione di intenti in titolo nasce da un'iniziativa dei ministro della difesa francese e di quello italiano nel 2003 e dalla successiva formalizzazione, nel 2004, dell'EUROGENDFOR (EGF) mediante le sottoscrizioni dei Ministri della difesa dei cinque Paesi comunitari Italia, Francia, Olanda, Portogallo e Spagna. A ciò ha fatto se-

guito il Trattato del 2007 sottoscritto a Velsen (Olanda), mentre nel 2008 è stato riconosciuto alla Jandarmeria romena lo *status* di nuovo membro e Turchia, Polonia e Lituania partecipano al progetto in qualità, rispettivamente, di osservatore (la Turchia) e *partner*.

La Forza di gendarmeria europea è un efficace strumento a disposizione delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi anche in ambienti molto instabili. Attraverso l'EGF l'Unione europea acquisisce infatti uno strumento operativo tendente a qualificarla sempre più come attore politico internazionale in grado di condurre autonome operazioni di peace-keeping, ovvero nell'ambito di un'organizzazione capo-fila.

Per quanto attiene ai profili di competenza della 3ª Commissione, segnala le disposizioni del Capo I. L'articolo 1 individua lo scopo del Trattato, vale a dire la costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il Capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento. L'articolo 5 dispone che l'EGF possa essere messa a disposizione dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche. Il Capo III riunisce le disposizioni concernenti il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN).

Le disposizioni in materia di tutela delle informazioni sono riunite nel Capo V che rinvia ad un accordo specifico la fissazione dei principi di base e dei livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati. Il Capo VII detta le disposizioni in materia di privilegi ed immunità del personale dell'EGF. Il Capo VIII prevede disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare, mentre il Capo IX prevede disposizioni in materia di indennizzi e il Capo X contiene le disposizioni finanziario e sui diritti patrimoniali. L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. L'articolo 34 riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il quartier generale permanente e spese nazionali. Il Capo XI, composto di 10 articoli, riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento.

L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano – depositario del Trattato – dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso reca cinque articoli, dei quali i primi due riportano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, cifra in cui è inclusa la spesa per l'ospitalità del quartier generale a Vicenza. La copertura

avviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla legge n. 170 del 1997, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione, come già previsto in altri disegni di legge di ratifica recentemente esaminati dalla Commissione. Ricordo, a tale ultimo proposito, che il Governo ha nelle precedenti occasioni assicurato che il ricorso a tale copertura non pregiudica il conseguimento degli obiettivi della Convenzione contro la desertificazione.

Ricordo infine che nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha accolto un ordine del giorno recante l'impegno a sostenere, nelle sedi opportune, la necessità che la gendarmeria europea ispiri le proprie operazioni al rispetto dei diritto dell'Uomo e del diritto umanitario.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Prende quindi la parola, in qualità di relatore, il vice presidente della 4ª Commissione CARRARA (*PdL*), associandosi a quanto già osservato dal relatore Palmizio e ponendo in particolare l'accento sia sull'ubicazione a Vicenza (presso la caserma «Generale Chinotto»), del quartier generale della forza, sia sul capo II del trattato (in base al quale EUROGENDFOR dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, schierandosi autonomamente o congiuntamente ad una forza militare, e potrà essere messa a disposizione dell'Unione europea, delle Nazioni unite, dell'OSCE, della NATO e di altre coalizioni specifiche con condizioni di ingaggio e di schieramento fissate di volta in volta da un alto comando interministeriale e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le Parti e l'organizzazione richiedente).

Procede quindi all'illustrazione dei restanti capi del trattato. In particolare, il capo III concerne gli aspetti giuridici e istituzionali, disciplinando i profili organizzativi dell'organo decisionale (un alto comando interministeriale composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna parte), i compiti del comandante del quartier generale e la capacità giuridica internazionale della forza. I successivi capi IV, V, VI VII VII e IX recano disposizioni concernenti le infrastrutture del quartier generale permanente, le opportune misure a tutela delle informazioni e dei materiali riservati (rimandando a futuri e specifici accordi in materia), ed il personale (dettando altresì specifiche regole sia per quanto attiene ai privilegi ed alle immunità, sia sotto il profilo giurisdizionale e disciplinare, sia, ancora, per quanto attiene agli indennizzi). Infine, i restanti capi X e XI recano le consuete disposizioni di natura finanziaria e di carattere finale.

Il relatore osserva, da ultimo, che il disegno di legge di ratifica individua, all'articolo 3, l'Arma dei carabinieri quale forza di polizia ad ordinamento militare partecipante, per l'Italia, alla forza di gendarmeria europea.

Il presidente DINI osserva che il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito della politica estera di sicurezza e difesa dell'Unione europea.

Ricorda poi come il contingente di carabinieri italiani che ha partecipato alla missione ad Haiti ha potuto intervenire proprio in seno a tale contesto.

Il senatore SCANU (*PD*), prendendo spunto da quanto poc'anzi osservato dal presidente Dini, sottolinea l'importanza del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, che rappresenta –a suo avviso- un'importante occasione al fine di incamminarsi verso un concetto forte di identità europea in ordine alla sicurezza ed alla Difesa.

L'oratore lamenta inoltre l'insufficiente attenzione prestata dal Governo al perseguimento di tale obiettivo, osservando che tale lacuna era peraltro già emersa nel corso delle comunicazioni del ministro della Difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di difesa e sicurezza nazionale, rese innanzi alle commissioni difesa congiunte del Senato e della Camera dei deputati lo scorso 20 gennaio.

La senatrice MARINARO (PD) pur apprezzando e condividendo la prospettiva di una sempre maggiore convergenza tra i Paesi dell'Unione europea in materia di cooperazione negli interventi delle Forze armate, sottolinea come presso il Parlamento italiano sia necessaria un'analisi complessiva degli strumenti che devono essere apprestati per svolgere i nuovi compiti assegnati agli organi legislativi nazionali dal Trattato di Lisbona.

Richiama peraltro come di recente il Ministro della difesa abbia prospettato una tempistica piuttosto lunga per l'adozione di dette misure e, a tal proposito, rileva come un ritardo degli adempimenti da parte italiana possa tradursi negli effetti in una ridotta capacità di incidenza sulle decisioni comunitarie. Auspica pertanto un impegno del Governo in tal senso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione Affari esteri, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1700 recante modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, aveva richiamato con fermezza la necessità di procedere ad una riforma organica delle modalità di raccordo tra normativa nazionale e dell'Unione europea, che dia una compiuta attuazione delle previsioni del Trattato di Lisbona concernenti il ruolo dei Parlamenti nazionali nella formazione del diritto comunitario e nel controllo sull'azione di organi dell'Unione.

Quanto alla materia oggetto del provvedimento in esame, fa presente che essa a suo avviso rientra nelle ipotesi di collaborazione in tema di difesa previste dall'articolo 42 del Trattato di Lisbona.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*)sottolinea il ritardo con cui il Parlamento italiano procede, rispetto agli altri *partner* europei, alla ratifica del provvedimento in esame, che origina da una serie di intese stipulate a partire dal 2004. Ciò avrebbe dovuto essere evitato soprattutto ove si consideri che la sede della gendarmeria europea si colloca a Vicenza.

Peraltro, all'autorizzazione alla ratifica deve far seguito al più presto il processo di armonizzazione dell'ordinamento interno ai contenuti dell'accordo internazionale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), dopo aver lamentato l'eccessiva dilatazione temporale dell'*iter* di ratifica dei trattati internazionali sottoscritti dal Paese, pone l'accento sull'opportunità di ampliare –tramite gli opportuni strumenti politici e giuridici- il novero dei paesi europei chiamati a fornire il proprio contributo alla forza di gendarmeria. Tale soluzione, infatti, oltre a comportare una sostanziale attenuazione degli oneri sopportati da ogni singolo partecipante, contribuirebbe a rafforzare la specifica valenza di EUROGENDFOR, configurandola come un'autentica forza a base diffusa per missioni di polizia.

Il presidente DINI sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo la problematica da più parti emersa nel corso del dibattito riguardo ai ritardi che possono verificarsi nella presentazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica parlamentare rispetto alle date di sottoscrizione degli accordi.

Propone quindi la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti e di ordini del giorno per mercoledì 7 aprile 2010, alle ore 14.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Martedì 23 marzo 2010

83^a Seduta

Presidenza del Presidente DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2024) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in esame, concernente la Convenzione con il Qatar per evitare le doppie imposizioni, che si inserisce nel novero degli accordi di questo tipo sottoscritti dall'Italia.

La Convenzione contribuisce a rafforzare l'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con i Paesi del Medio Oriente ed è uno strumento che mira ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati poiché il Qatar sta ampliando la propria rete di accordi con i Paesi appartenenti all'Unione europea. Inoltre, essa agevolerà i già proficui rapporti bilaterali e la cooperazione economica tra Italia e Qatar e risulta attesa dalle Autorità di tale Paese.

A livello contenutistico, la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti

di uno o entrambi gli Stati contraenti e tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia, l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

Tutte le restanti disposizioni di dettaglio relative alle singole categorie di redditi immobiliari, da lavoro, d'impresa e di capitale sono conformi al modello OCSE.

Richiama peraltro che riguardo alla «procedura amichevole» di risoluzione delle controversie (articolo 25), a conferma del nuovo indirizzo inteso a fornire maggiori garanzie per il contribuente, la disposizione è stata adottata in conformità al modello OCSE.

In materia di «scambio di informazioni» (articolo 26), la relativa clausola è stata adottata nella più recente versione prevista dal modello OCSE, la quale estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella Convenzione, onde rafforzare gli strumenti per la lotta all'evasione fiscale. Si evidenzia, peraltro, l'inserimento di un inciso nel primo paragrafo, in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Il provvedimento di autorizzazione alla ratifica comprende anche un Protocollo di rettifica alla Convenzione firmato a Doha il 19 marzo 2007. Dopo la firma della Convenzione, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esistenza di alcune difformità, sia lessicali che sostanziali, fra il testo in lingua italiana e quello in lingua inglese, peraltro facente fede in caso di divergenze interpretative. Per potere avviare le procedure per la ratifica da Parte italiana della Convenzione e del relativo Protocollo addizionale, si è reso pertanto necessario apportare delle modifiche al testo originale in lingua italiana, in modo da correggere le parti che si presentavano difformi dal testo in lingua inglese che avrebbero potuto creare difficoltà applicative.

Ricorda che il 18-19 gennaio del corrente anno una delegazione della Commissione affari esteri composta da lui stesso e dai senatori Alberto Filippi e Pedica si è recata, su invito del locale Parlamento, in Qatar. Richiama che la relazione della predetta missione è a disposizione dei commissari e che nel corso della visita è stata sollecitata la ratifica da parte italiana dell'accordo in esame.

Evidenzia quindi che lo Stato del Qatar, pur di recente istituzione, ha un'economia di volume consistente legata allo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale e che ha assunto una posizione centrale nel contesto dei Paesi arabi. Sussiste peraltro un collegamento diretto per il trasporto di gas verso l'Italia.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il sottosegretario CRAXI ricorda a sua volta che il Qatar ha in progetto la costruzione di importanti opere infrastrutturali, e ciò costituirà un'importante opportunità anche per le imprese italiane, e che tale Paese presenta, nonostante la difficile congiuntura economica, un forte tasso di

crescita con la correlativa capacità ad operare ingenti investimenti all'estero.

Il senatore PERDUCA (PD) chiede chiarimenti in ordine all'interscambio commerciale e finanziario tra Italia e Qatar al momento attuale e nella prospettiva futura.

Il sottosegretario CRAXI specifica che gli investimenti infrastrutturali programmati dal Qatar sono dell'ordine dei 120 miliardi di dollari statunitensi, e si riserva di fornire i richiesti dati sui rapporti bilaterali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 192 (SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Il presidente DINI, stante la mancanza del numero legale per avviare l'esame in sede consultiva dello schema di decreto in titolo, chiede la disponibilità del Governo a non procedere all'adozione definitiva del provvedimento prima dell'espressione del parere della Commissione. Propone quindi che la Commissione torni a riunirsi martedì prossimo, alle ore 15,30, per l'esame di tale schema.

Il sottosegretario CRAXI, per parte sua, conferma la disponibilità del Governo a non procedere nel frattempo all'adozione del decreto, in attesa del parere della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 marzo 2010

310^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2071) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo con osservazioni. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore PICHETTO FRATIN (PdL) richiama il contenuto della relazione svolta sul provvedimento in titolo nella seconda seduta antimeridiana del 17 marzo scorso in relazione al parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a. Per quanto riguarda gli emendamenti, per le parti di competenza, segnala gli emendamenti 1.2, 1.51, 1.53, 4.1, 4.2, 4.12, 4.19, 4.24, 4.32, 4.33, 4.38, 4.39, 4.40, 4.47, 4.52, 4.53, 4.54, 4.72, 4.85, 4.86, 4.92, 4.95, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.5, 4.0.13, 4.302, 4.303, 4.304, 4.301, 4.300 e 4.0.300 che sembrano comportare maggiori oneri o minori entrate. Segnala poi gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.20, 1.48, 1.49, 1.55, 3.4, 4.10, 4.11, 4.29, 4.30, 4.31, 4.34, 4.35, 4.35a, 4.37, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.69, 4.70, 4.71, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.98, 4.0.14, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18 e 4.0.19 che a fronte di un onere da quantificare predispongono maxicoperture, ovvero coperture sui tabacchi, ovvero con tagli in tabella C. Segnala inoltre le proposte 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.93, 4.99 e 4.0.20 che quantificate sono coperte ugualmente con maxicoperture, ovvero coperture sui tabacchi, ovvero con tagli in tabella C. Occorre acquisire conferma delle risorse a copertura delle proposte 1.50 (da quantificare correttamente), 4.50 (da quantificare), 4.55 (da quantificare). In relazione all'emendamento 4.91 occorre che il Governo chiarisca la possibilità di procedere alla rimodulazione proposta. Occorre poi valutare per i possibili effetti finanziari gli emendamenti 1.10, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.44, 1.45, 1.52, 1.54, 3.3, 4.4, 4.13, 4.14, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.51, 4.67, 4.68, 4.76, 4.77, 4.88, 4.90, 4.96, 4.100, 4.0.1, 4.0.12 e 4.0.15. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che era stata richiesta la relazione tecnica contenente anche le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al testo iniziale. Tale documentazione è stata trasmessa insieme a una Nota della Ragioneria Generale in risposta alle questioni poste sul testo nella relazione illustrativa.

Il RELATORE, sulla scorta della documentazione trasmessa, illustra una proposta dunque di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime sul testo, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: con riferimento all'articolo 4, commi 4 e 4-septies, il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, pone profili problematici sul piano del sistema contabile, posto che nel momento attuale dell'esercizio finanziario non appare determinabile l'ammontare delle risorse sovrabbondanti sul suddetto capitolo, atteso che la garanzia in ordine alla sussistenza di tali risorse è connessa all'effettivo accertamento delle stesse alla fine dell'esercizio a seguito delle necessarie certificazioni da parte degli enti locali; inoltre, si osserva che il ricorso alle risorse del fondo ordinario di cui al capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno in questione, poste che le stesse sarebbero destinate ad andare in economia a fine esercizio, costituisce una metodologia che appare critica sul piano della correttezza contabile; si osserva altresì che alla luce del ricorso alle risorse in questione si pongono profili critici in ordine alle modalità di costruzione dei tendenziali di spesa, risultando necessario operare una riflessione sul piano metodologico circa i criteri adottati per il rispetto del criterio della legislazione vigente. Il parere è altresì reso, con riferimento all'articolo 3, nel presupposto che l'indennità massima prevista come riferimento per la retribuzione dei consiglieri regionali sia considerata in senso stretto, senza ricomprendere diarie, rimborsi spese o qualsiasi altra corresponsione corrisposta ai membri del Parlamento.»

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta testè illustrata, interviene il senatore LEGNINI (PD) per rilevare come le osservazione conte-

nute in un parere dovrebbero essere a suo avviso trasformate in condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere sul testo.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il vice ministro VEGAS esprime avviso contrario su tutte le proposte segnalate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri o minori entrate prive di un'adeguata copertura finanziaria. Esprime altresì avviso contrario nel merito su tutti gli emendamenti recanti maxi copertura. Esprime poi parere non ostativo sulla proposta 1.50 in quanto sussistono le risorse indicate a copertura ed avviso contrario, per assenza di risorse disponibili, sulle proposte 4.50 e 4.55. Esprime infine avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore per valutarne gli effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI propone, nonostante l'avviso contrario nel merito del Governo, di esprimere avviso favorevole su tutte le proposte che indicano delle maxi coperture, in linea con la prassi della Commissione. Propone poi di esprimere un parere di contrarietà semplice sulla proposta 4.91. Infine ritiene che in assenza di puntuali elementi informativi sulle proposte segnalate dal relatore al fine di valutarne gli effetti, tenuto conto anche della cornice finanziaria complessiva del provvedimento che non sconta effetti finanziari diretti a ciascuna disposizione, non sia possibile esprimere avviso contrario come proposto dal Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.51, 1.53, 4.1, 4.2, 4.12, 4.19, 4.24, 4.32, 4.33, 4.38, 4.39, 4.40, 4.47, 4.50, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.72, 4.85, 4.86, 4.92, 4.95, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.5, 4.0.13, 4.302, 4.303, 4.304, 4.301, 4.300 e 4.0.300. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.10, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.44, 1.45, 1.52, 1.54, 3.3, 4.4, 4.13, 4.14, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.48, 4.49, 4.51, 4.67, 4.68, 4.76, 4.77, 4.88, 4.90, 4.91, 4.96, 4.100, 4.0.1, 4.0.12 e 4.0.15.

Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.20, 1.48, 1.49, 1.55, 3.4, 4.10, 4.11, 4.29, 4.30, 4.31, 4.34, 4.35, 4.35a, 4.37, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.69, 4.70, 4.71, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.98, 4.0.14, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.93, 4.99 e 4.0.20, intendendosi che ove uno di tali emendamenti fosse approvato in relazione ad ogni

singola tipologia di copertura il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere del relatore, posta ai voti, risulta approvata.

(2070) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (LNP) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 3, che occorre acquisire chiarimenti in ordine al possibile avvalimento e alla costituzione del nucleo di supporto, acquisendo conferma della effettiva invarianza affermata dal testo. In ordine all'articolo 4, comma 2, pur prendendo atto del carattere non oneroso delle convenzioni, segnala che, al fine di garantire la funzionalità dell'Agenzia, dovrebbe comunque essere garantito il supporto già fornito dall'Agenzia del Demanio, nel sistema vigente, rispetto al quale si prevedono forme di collaborazione non definite nella norma in esame, ma rimesse alla fonte convenzionale. Sul punto, appare necessario un chiarimento, considerato peraltro che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Rappresentante del Governo aveva sollevato profili di onerosità in relazione al tema. In ordine all'articolo 5, comma 1, lettera a) occorre valutare la formulazione del testo, come introdotta presso la Camera dei deputati, chiarendo in particolare come possa garantirsi il rispetto del limite previsto dalla legislazione vigente, rispetto al meccanismo di riconoscimento delle indennità. In relazione all'articolo 5, lettera a), capoversi 14 e 15, occorre acquisire ulteriori elementi di chiarimento sugli effetti della disposizione, con particolare riferimento agli effetti sulle procedure esecutive in corso da parte di Equitalia S.p.A. In relazione all'articolo 7, comma 2, occorre un chiarimento circa il trasferimento delle risorse umane dal Commissario dell'Agenzia; pur essendo infatti previsto che ciò avvenga nel limite del contingentamento di cui al comma 1, lettera a) della disposizione, occorrono dati al riguardo, posto che la relazione tecnica non fornisce elementi sul numero di persone attualmente impiegate presso il Commissario, occorrendo altresì elementi sul quadro delle convezioni e i contratti di collaborazione, che risultano, ai sensi della norma in parola, oggetto di subentro. In relazione all'articolo 10, recante la copertura finanziaria, segnala che la stessa risulta formulata quale tetto di spesa. Al riguardo, posto che molte voci di spesa sono costituite da spese non discrezionali difficilmente modulabili, occorre valutare l'idoneità di tale formulazione della copertura rispetto alla tipologia di oneri sia per il funzionamento della struttura sia per il personale.

Il vice ministro VEGAS si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 23 marzo 2010

51^a seduta

Presidenza del Presidente Andrea PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, per la FIR CISL il dottor Alessandro CASTELLANA, segretario nazionale, la dottoressa Alessandra RIGHI e il dottor Massimo VERGINELLI.

La seduta inizia alle ore 9,30

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di organizzazioni sindacali nel settore degli enti pubblici di ricerca

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 marzo.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento al riordino dell'Istituto nazionale di statistica previsto dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'ordine del giorno della Commissione (atto del Governo n. 190).

Il dottor CASTELLANA, dopo aver ringraziato la Commissione anche a nome delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e UIL Università Ri-

cerca AFAM per aver accolto la richiesta di audizione, esprime un giudizio complessivamente positivo sullo schema di regolamento di riordino dell'ISTAT, soffermandosi su alcune criticità presenti nel testo. In particolare, la possibile previsione di una riduzione della pianta organica del personale non dirigenziale comporterebbe effetti negativi, essendo l'organico dell'ISTAT già sottodimensionato; nel giudicare con favore l'introduzione della dirigenza amministrativa, considera eccessivo il numero di dirigenti prefigurato, sia in confronto ad altri enti di ricerca, sia in termini di spesa. Formula quindi alcuni rilievi specifici in merito all'articolo 5 dello schema di decreto: nel comma 1, la lettera b) configura un numero eccessivo di dirigenti amministrativi con effetti potenzialmente discriminatori a danno dei dirigenti tecnologi e di ricerca; ritiene che la lettera c) debba essere riformulata escludendo che dirigenti amministrativi possano essere preposti a strutture con funzioni di ricerca, censurando inoltre la previsione di contratti individuali. Nella lettera d) sarebbe necessario precisare che gli uffici dirigenziali si articolano in uffici e unità operative, mentre la lettera e) appare confliggere con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di accesso alla dirigenza. Esprime inoltre forti perplessità in merito alla norma che attribuisce al Presidente dell'Istituto la nomina di dirigenti, ritenendo necessario il coinvolgimento anche del direttore generale e del Consiglio, assicurando inoltre una valutazione comparativa.

Conclude depositando un documento, sottoscritto anche dalla FLC CGIL e dalla UIL Università Ricerca AFAM, che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia i rappresentanti della FIR CISL e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.